



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Repertorio Atti n. **144/**CU del 7 ottobre 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 ottobre 2021:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota del 22 settembre 2021, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Unificata, il testo del provvedimento indicato in oggetto, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota del 28 settembre 2021, protocollo DAR n. 16123, con la quale detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole con la richiesta di chiarimento e la proposta emendativa contenute nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato sub A);
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

7/10/2021



**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, RECANTE
“MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN
SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE
L’ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DELLA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA DI SCREENING”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con la proposta di emendamento e la richiesta di chiarimento di seguito riportate.

Proposta emendativa:

Si chiede di aggiungere, dopo l’articolo 10, il seguente articolo 10-bis:

“Art. 10-bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”

La clausola proposta è analoga a quella presente nel comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come anche all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”.

Richiesta di chiarimento:

Le Regioni ritengono utile chiarire l’ambito di applicazione del DL 127/2021, con riferimento ai destinatari della formazione.

L’Art. 3 del DL 127/21 recita, infatti: “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa

o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”

Per quanto concerne la formazione, la previsione è chiaramente riferita ai frequentanti i tirocini curriculari ed extra curriculari, ponendo in capo ad essi l'obbligo del possesso del cosiddetto green pass nel momento in cui accedono al luogo di lavoro che è anche luogo di svolgimento del tirocinio. L'obbligo non sembrerebbe riguardare invece i discenti/allievi, che accedono alle sedi formative per la fruizione della formazione di parte teorica e/o laboratoriale.” Si chiede al riguardo una conferma di tale interpretazione.

Roma, 7 ottobre 2021

